

CAMERA DEI DEPUTATI N. 576

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, VIOLANTE, MUSSI, TATTARINI, PAOLONI,
DI CAPUA, DI STASI, ALBERTINI, BONITO, DI FONZO,
VIVIANI, MONTECCHI, OLIVERIO, ROTUNDO, FUMA-
GALLI, DE SIMONE, FINOCCHIARO FIDELBO, SALES,
BARGONE, PERINEI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Presentata il 20 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), riordinata con legge 14 agosto 1982, n. 610, è stata lo strumento per l'attuazione dei regolamenti comunitari, agendo, per quanto concerne gli interventi di mercato, nel corso degli ultimi anni in nome e per conto della Comunità europea, alla quale fa capo dal punto di vista amministrativo-contabile, gestionale e finanziario. Le funzioni attribuite all'AIMA relativamente ai compiti per interventi di mercato hanno riguardato la restituzione per aiuti alimentari, la concessione di aiuti, la concessione di indennità e premi

vari, l'assegnazione di compensazione finanziaria per ritiri dal mercato ed altro.

Attraverso il sistema AIMA è passato in questi anni, tra fondi a carico della Comunità europea e fondi a carico dello Stato italiano, un flusso enorme di denaro pubblico. Nel 1980 le spese AIMA, rapportate alla produzione vendibile dell'agricoltura italiana, ne rappresentavano il 9 per cento, nell'ultimo triennio hanno superato il 15 per cento.

Su tale operato e su tali trasferimenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (organismo vigilante dal quale l'azienda dipendeva, con il Ministro posto al vertice

dei due principali organi dell'AIMA: la presidenza e il consiglio d'amministrazione) era tenuto unicamente a trasmettere al CIPE le relazioni previsionali e consuntive relative alle attività svolte dall'AIMA.

Tuttavia, la realtà gestionale dell'azienda ha dimostrato, nel corso degli ultimi anni, così come è emerso dalle numerose denunce sia in sede parlamentare sia in sede giudiziaria, di essere clientelare e distorta ed ha consentito l'accaparramento illecito di corposi finanziamenti pubblici. Il caso più eclatante negli ultimi tempi di questa gestione distorta ed illegale è quello che ha portato all'arresto del « magnate » delle granaglie Casillo e di influenti dirigenti dell'azienda. Da tale intreccio emergono sempre più le gravi collusioni tra sistema finanziario, assuntori, società di controllo e faccendieri di ogni genere, che hanno reso nei fatti strutturale l'azione truffaldina e fraudolenta di cui sono una riprova le numerose denunce presentate dalla Corte dei conti.

Al fine di accertare la vera entità e la struttura della degenerazione gestionale che ha caratterizzato l'amministrazione dell'AIMA dall'anno del suo riordinamento, con la presente proposta di legge intendiamo proporre l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta finalizzata inoltre ad individuare gli strumenti idonei a tutelare e rafforzare la produzione agricola nazionale.

In particolare con l'articolo 2 si richiede alla Commissione di accertare:

a) quali procedure siano state seguite nell'erogazione dei finanziamenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti tra soggetti assuntori, AIMA e istituti di credito;

b) quali procedure siano state seguite per l'assegnazione o la cessione delle eccedenze ritirate dal mercato e finalizzate agli aiuti ai Paesi extracomunitari, con quali *partner* privati l'AIMA abbia com-

piuto tali operazioni e, più in dettaglio, quali siano gli assetti proprietari di tali *partner*;

c) quali contenuti abbia avuto il potere di vigilanza riconosciuto dalla legge prima al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e poi al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla gestione AIMA;

d) quali siano state le modalità ed i soggetti incaricati di esercitare i controlli, quale assetto proprietario avessero tali soggetti e se vi siano stati rapporti diretti o indiretti tra gli amministratori delle società di controllo e le imprese che intrattenevano rapporti con l'AIMA;

e) quali siano stati i rapporti intercorsi nell'ultimo decennio tra l'AIMA e la Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi);

f) quali responsabilità specifiche siano da riconoscere al direttore dell'Azienda in relazione alle eventuali disfunzioni riconosciute nelle indagini di cui alle precedenti lettere.

Con l'articolo 3 viene fissata la composizione della Commissione nel numero di venti deputati e venti senatori.

Con gli articoli 4 e 5 si stabilisce la pubblicità dell'attività della Commissione e si attribuiscono ad essa nel corso delle indagini i poteri dell'autorità giudiziaria nonché, tramite l'articolo 8, la possibilità di avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria oltre che di consulenti ed esperti.

Con l'articolo 7 viene stabilito il termine del 31 dicembre 1995 entro cui la Commissione è tenuta a presentare ai Presidenti delle Camere una relazione sui risultati delle indagini e sulle proposte elaborate.

Si confida pertanto nella più sollecita approvazione di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare, con riguardo al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1982 e il 30 aprile 1994:

a) le vicende relative alle gravi disfunzioni verificatesi nella gestione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

b) gli ostacoli da rimuovere per garantire l'adozione di strumenti idonei a tutelare e rafforzare la produzione agricola nazionale.

ART. 2.

1. La Commissione in particolare deve accertare:

a) quali procedure siano state seguite nella erogazione dei finanziamenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti tra soggetti assuntori, AIMA e istituti di credito;

b) quali procedure siano state seguite per l'assegnazione o la cessione delle eccedenze ritirate dal mercato e finalizzate agli aiuti ai Paesi extracomunitari; con quali *partner* privati l'AIMA abbia compiuto tali operazioni e, più in dettaglio, quali siano gli assetti proprietari di tali *partner*;

c) quali contenuti abbia avuto il potere di vigilanza riconosciuto dalla legge prima al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e poi al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla gestione AIMA;

d) quali siano state le modalità ed i soggetti incaricati di esercitare i controlli,

quale assetto proprietario avessero tali soggetti e se vi siano stati rapporti diretti o indiretti tra gli amministratori delle società di controllo e le imprese che intrattenevano rapporti con l'AIMA;

e) quali siano stati i rapporti intercorsi nell'ultimo decennio tra l'AIMA e la Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi);

f) quali responsabilità specifiche siano da riconoscere al direttore dell'AIMA in relazione alle eventuali disfunzioni riscontrate nelle indagini di cui alle precedenti lettere.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

ART. 4.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

ART. 5.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

ART. 6.

1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 1995, presentando al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti e sulle proposte elaborate.

ART. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

ART. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.